# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

## Giovedì 25 novembre 2010

## alle ore 16

# 467ª Seduta Pubblica

## ORDINE DEL GIORNO

**Interpellanze e interrogazioni** *(testi allegati).*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (510)

# INTERPELLANZA SUL CASO DI DUE MEDICI DETENUTI IN IRAN

(2-00047) (9 dicembre 2008)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

all'inizio dell'estate 2008 Arash e Kamiar Alaei, due fratelli medici iraniani da anni impegnati nel loro Paese nella lotta all'Hiv/AIDS attraverso l'assistenza nei confronti dei tossicomani, sono stati arrestati in Iran con gravi, ma ingiustificate accuse rese note solo dopo quattro mesi dal loro fermo;

la vicenda dei due medici, coi quali negli anni gli interroganti hanno avuto modo di collaborare durante le riunioni della Commissione Droghe delle Nazioni Unite, è iniziata nel 2004, quando un servizio della BBC dette modo ai due medici intervistati di mostrare, fuori dai confini dell'Iran la situazione della diffusione dell'Aids in un Paese che negli ultimi anni ha visto il numero di tossicomani per via endovenosa aumentare fino alla cifra di due milioni;

infatti, nonostante l'architettura proibizionista delle leggi iraniane non sia dissimile rispetto a quella prevista nell'ordinamento italiano, come hanno raccontato Arash e Kamiar Alaei e come dimostrano dati di varie organizzazioni internazionali tra le quali la Croce rossa internazionale e Physicians for Human Rights, in Iran vivono numerose persone che fanno uso di droghe pesanti arrivate dal vicino Afghanistan e che spesso ricorrono al sesso a pagamento, anche omosessuale, per procurarsi gli stupefacenti;

secondo alcune fonti di stampa, mai confermate dal Governo di Teheran, l'accusa ai due medici sarebbe quella di aver reso note le condizioni dei malati, e quindi del servizio sanitario nazionale, nonché acceso i riflettori su comportamenti legati al sesso e alle sostanze stupefacenti non in linea con la politica della Repubblica islamica;

tuttavia, secondo altre fonti, tra cui alcuni siti riconducibili agli studenti iraniani, la ragione della loro carcerazione sarebbe legata alla ricerca di rapporti politici all'estero in funzione anti-regime;

tenuto conto che in occasione della giornata internazionale della lotta all'Aids il 1° dicembre 2008 la Presidenza francese di turno dell'Unione europea ha rinnovato il suo appello all'Iran per la liberazione «immediata» di Arash e Kamiar Alaei, reiterando quanto affermato con fermezza già nel mese di settembre, quando si sottolineava che «le autorità iraniane, in modo del tutto infondato, hanno accusato i fratelli Alaei, che sono riconosciuti a livello internazionale per il loro lavoro di prevenzione e cura dell'Aids in Iran, di partecipare ad attività volte a destabilizzare la Repubblica islamica»,

gli interroganti chiedono al Governo:

se risulti che nei colloqui periodici dell'Ambasciatore italiano presso la Repubblica islamica la questione di Arash e Kamiar Alaei sia mai stata sollevata e in che termini;

in quale modo, visti i rapporti commerciali di rilievo, il Governo italiano intenda dare seguito alle dichiarazioni della Presidenza francese;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di convocare l'Ambasciatore iraniano per chiedere immediate spiegazioni in merito alla vicenda.

# INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE SULL'UTILIZZO PER FINI COMMERCIALI DI INFORMAZIONI CONTENUTE IN ELENCHI PUBBLICI

(2-00179) (30 marzo 2010)

LANNUTTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

nel periodo 2003-2004, a seguito del processo di liberalizzazione, fu costituito il cosiddetto *data base* unico, contenente i numeri telefonici dei clienti di tutti gli operatori presenti sul mercato. Nel contempo, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2002/58/CE sulla protezione dei dati personali, recepita nell'ordinamento nazionale con il cosiddetto codice della *privacy*(codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003), fu introdotto il meccanismo dell'*opt-in*, in base al quale un cliente può essere chiamato telefonicamente, per fini commerciali, solo se ha previamente espresso il proprio consenso a ricevere tali chiamate;

gli operatori si sono adeguati alla predetta normativa, utilizzando, per le proprie chiamate commerciali, il consenso acquisito direttamente dal consumatore, ovvero tramite l'indicazione grafica (cornetta e/o bustina) presente nell'elenco telefonico generale (pagine Bianche);

nel settembre 2008, il Garante per la protezione dei dati personali, a fronte di ripetute segnalazioni anche delle associazioni dei consumatori, ha adottato dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di quegli operatori *(telecontact centers* ed OLO) che illegittimamente avevano contattato telefonicamente i consumatori, senza aver acquisito previamente il loro consenso;

l'art. 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha introdotto una sanatoria indiscriminata permettendo ai *telecontact centers* e agli OLO di continuare a contattare i consumatori per fini commerciali senza che questi abbiano espresso il proprio consenso prorogandone i termini temporali al 25 maggio 2010;

il Garante e le associazioni dei consumatori hanno espresso la loro contrarietà alla predetta misura, in quanto quest'ultima andava a ledere pesantemente il diritto alla riservatezza degli abbonati telefonici;

in tal senso, è intervenuta anche la Commissione europea, che, con lettera di messa in mora datata 28 gennaio 2010, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano in relazione all'art. 20-*bis*, a causa della contrarietà alla direttiva europea 2002/58/CE di alcune disposizioni in esso contenute, con particolare riferimento all'ulteriore proroga prevista per l'utilizzo a fini commerciali delle banche dati ricavate da elenchi pubblici di abbonati, senza che gli interessati abbiano acconsen-

tito, esplicitamente, all'uso di queste informazioni, e alle nuove disposizioni che introducono il sistema di *opt-out*;

attualmente, presso il Ministero dello sviluppo economico, è in fase di elaborazione il regolamento attuativo del nuovo sistema di *opt-out*, che prevede l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni, da emanarsi entro il 25 maggio 2010;

l'ordinamento comunitario, oltre che nei principi fondamentali stabiliti negli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/58/CE, anche nel «considerando 42» della direttiva, sancisce che «al fine di non ridurre i livelli di tutela della vita privata esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere sistemi nazionali che autorizzano tali chiamate (ovvero le chiamate telefoniche vocali interpersonali a fini di commercializzazione diretta) unicamente destinate agli abbonati e agli utenti che hanno fornito il loro consenso preliminare»;

in materia di elenchi di abbonati e di utilizzo anche a fini commerciali dei dati personali in essi contenuti, la direttiva 2002/58/CE, all'art. 12, prevede che gli abbonati siano informati, gratuitamente e prima di essere inseriti negli elenchi, in merito agli scopi di questi e ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo dei loro dati, cosi come prevede che gli Stati membri possano richiedere il consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico, diversi dalla ricerca di dati su persone;

la direttiva esplicita maggiormente l'obbligo, irrinunciabile, di preventiva informativa degli utenti e dell'ulteriore consenso che questi devono prestare per ogni utilizzo ulteriore dei dati raccolti,

si chiede di sapere:

quali iniziative normative urgenti il Governo intenda assumere, in considerazione dei principi fondamentali di tutela dei diritti dei consumatori, contenuti nella direttiva 2002/58/CE e richiamati espressamente in sede di procedura di infrazione, affinché, una volta scaduta la vigenza del terzo comma dell'art. 20-*bis*, (e non potendo essere questa prorogata ulteriormente, pena il prosieguo della procedura di infrazione con la lettera di parere motivato da parte della Commissione europea), venga ripristinata la situazione precedente, anche utilizzando lo strumento del disegno di legge comunitaria per il 2010, ossia il regime dell'*opt-in* e del consenso preventivo, informato ed esplicito, fino all'instaurazione ed alla piena operatività del registro delle opposizioni;

se non intenda nell'atto di emanazione del regolamento attuativo in questione:

*a)* stabilire che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24 del codice per la protezione dei dati personali al fine di una migliore tutela del diritto alla riservatezza dei consumatori e conformemente a quanto previsto dall'art. 20-*bis*, ed in particolare dal comma 1, capoverso 3-*ter*, lett. *g)*. La proposta di cui al regolamento non dovrebbe applicarsi, quindi, ai dati legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto degli articoli 23 e 24 del codice (disposizioni che disciplinano compiutamente il regime di *opt-in)*, sempre che il con-

senso al trattamento sia adeguatamente documentato, in conformità alle disposizioni vigenti ed ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione di dati personali;

*b)* prevedere che l'interessato venga informato in occasione di ogni chiamata e venga messo nelle condizioni di esprimere il proprio consenso al prosieguo del contatto commerciale al fine di garantire, anche in un sistema di *opt-out*, un simile ed adeguato livello di tutela dei consumatori;

*c)* prevedere un periodo transitorio per l'avvio e la messa a regime del registro stesso, nel corso del quale il Garante, sentite le associazioni dei consumatori e gli operatori interessati, possa procedere a fissare i criteri per le necessarie campagne informative nei confronti dei consumatori e a verificare la corretta implementazione dei sistemi e meccanismi funzionali all'operatività del registro al fine di permettere la piena ed efficace operatività del registro;

*d)* prevedere per il suddetto periodo transitorio i termini rispettivamente di 60 giorni per la definizione delle modalità dell'informativa e 18 mesi per l'entrata in vigore e il pieno funzionamento del registro. La necessità di questo periodo transitorio è testimoniata non solo dall'esperienza registrata in altri Stati membri dell'Unione europea (quali Spagna e Regno Unito) che hanno adottato il sistema dell'*opt-out* (la lista delle opposizioni ha raggiunto dimensioni adeguate solo dopo svariati anni di vigenza del sistema), ma anche dalla passata esperienza italiana (analogamente, il sistema di *opt-in* ha richiesto l'adozione di una serie di atti implementativi scaglionati in un ragionevole arco temporale). A maggior ragione, tale esigenza trova un riscontro nelle circostanze attuali in cui si registra una radicale modifica del sistema vigente, passando dall'*opt-in* all'*opt-out* (l'Italia costituisce, infatti, l'unico Paese dell'Unione ad aver deciso una tale inversione).

(3-01792) (25 novembre 2010) (*Già* 4-01221) (5 marzo 2009)

LEGNINI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 26 giugno 2008 il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato ad alcune società, specializzate nella creazione e vendita di banche dati per il *teleselling*, il trattamento di dati personali provenienti da elenchi telefonici pubblicati prima del 1º agosto 2005. Tale divieto è stato esteso anche a molte aziende che hanno acquistato da queste società i *database*;

le attività dei *call center* che lavorano in *outsourcing* occupano circa 70.000 persone in Italia. Di queste, poco meno di metà lavorano sul cosiddetto *inbound*, cioè rispondono alle chiamate fatte dagli stessi clienti. Il resto, tra i 35 e i 40.000, sono invece impegnate nell'*outbound*, cioè fanno telefonate a nome dell'azienda a fini commerciali;

l'applicazione del provvedimento metterebbe a rischio circa 30.000 posti di lavoro, visto che le numerose società acquirenti, non potendo più

adoperare quei *database*, non potranno più usare i canali in *outsourcing* per raggiungere nuovi clienti;

30.000 lavoratori precari del settore sono ancora in attesa di regolarizzazione, e molti altri operatori hanno contratti *part-time*;

in Italia vige il sistema di *opt in* (autorizzazione fisica del consenso; il silenzio dell'utente equivale alla negazione del permesso ad essere contattati per fini promozionali), mentre negli altri Paesi europei vige invece, se pur con sfumature diverse, l'*opt out*: si è negli elenchi e si è contattabili finché non si pone il divieto; secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, solo il 3 per cento delle famiglie italiane ha dato il proprio assenso pieno per ricevere telefonate commerciali,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza intendano adottare i Ministri in indirizzo per conciliare i contenuti del provvedimento del Garante con l'esigenza di salvaguardare migliaia di posti di lavoro in un settore già in forte precarizzazione e in vista di una fase di forte recessione economica.

# INTERROGAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA ED ESTRAZIONE DI IDROCARBURI NEL MEDITERRANEO

(3-01311) (6 maggio 2010)

ZANDA, LEGNINI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il recente disastro ambientale provocato dalla piattaforma marina di estrazione del petrolio di proprietà della British Petroleum che sta devastando il golfo del Messico, con la distruzione di ambienti marini di particolare pregio al largo e in prossimità delle coste degli Stati Uniti, induce a riflettere sull'economicità e sulla sostenibilità ambientale delle estrazioni di idrocarburi in mare;

nel corso degli ultimi 30 anni si sono verificati numerosi gravi incidenti che hanno interessato le piattaforme marine per l'estrazione di idrocarburi nelle diverse aree marine del mondo provocando disastri ambientali per taluni aspetti irreversibili. Fra i più gravi si rammentano: il disastro della piattaforma Sedco 135F nella baia di Campeche al largo delle coste del Messico (1979) con la fuoriuscita di 3,5 milioni di barili di greggio; l'incidente della piattaforma Ekofisk Bravo al largo delle coste della Norvegia (1977) con la fuoriuscita di 202.000 barili di greggio; la fuoriuscita di 200.000 barili dalla piattaforma Funiwa in Nigeria (1980) che ha devastato il delta del fiume Niger; l'incidente sulla piattaforma Piper Alpha al largo delle coste del Regno Unito (1988) che ha comportato la perdita di 167 lavoratori; infine, i disastri che ha coinvolto le piattaforme High North nell'oceano Indiano (2005) e Usumacinta sempre nel golfo del Messico (2007) che hanno causato la perdita di circa sessanta persone;

a tale bilancio si aggiungono i periodici disastri causati dalle navicisterna per il trasporto di idrocarburi che hanno sversato in mare, nel corso degli anni, enormi quantitativi di barili di greggio e di scarti di idrocarburi;

nel nostro Paese il numero delle piattaforme di estrazione di idrocarburi al largo delle coste è notevolmente cresciuto nel corso degli ultimi anni, arrivando ad interessare aree marine già sottoposte ad un forte *stress* ambientale;

attualmente sono in funzione nei nostri mari circa 115 piattaforme di estrazione di idrocarburi. Gran parte di queste si trovano nell'Adriatico centro-settentrionale, altre ai margini sud-occidentali del mar Ionio e nelle acque del canale di Sicilia tra Gela e Marina di Ragusa;

solo nell'area del medio-alto Adriatico sono attualmente operative circa 50 piattaforme e circa 940 pozzi per l'estrazione del gas, prevalentemente di fronte alle coste venete ed emiliane, e diverse piattaforme di

estrazione del petrolio nell'area di fronte alle coste marchigiane ed abruzzesi;

le piattaforme italiane operano in acque relativamente basse, e comunque ad un massimo 180 metri di profondità, ed in caso di incidente avrebbero un immediato impatto inquinante sulle coste;

in Italia, potrebbero diventare operative a breve termine numerose altre piattaforme per l'estrazione di idrocarburi da giacimenti con profondità paragonabile a quella della piattaforma della British Petroleum. Le più recenti scoperte di giacimenti si trovano infatti a profondità superiori a 500 metri. Di questi, gran parte sono al largo della costa siciliana;

all'esame degli uffici tecnici del Ministero dello sviluppo economico sono attualmente depositate numerose richieste di concessione di esplorazione in mare (da notizie raccolte circa 73, cui se ne aggiungono altre 9 in Sicilia) e diverse richieste di coltivazione (circa 11, più 4 in Sicilia) che destano particolari preoccupazioni ambientali, in particolare nelle aree prossime alle isole Tremiti e al largo delle coste pugliesi;

numerose richieste di esplorazione e di coltivazione di giacimenti di petrolio e di gas interessano l'area del medio-alto Adriatico dove sono già presenti evidenti problemi ambientali provocati dall'inquinamento marino prodotto dalle piattaforme e dai fenomeni di subsidenza, oggi causati dall'ingente quantitativo di idrocarburi estratti ed in passato dall'estrazione dell'acqua;

considerato che:

il Mediterraneo risulta essere il mare più inquinato da idrocarburi. La principale causa di inquinamento è dovuta all'alto traffico di navi petroliere. A questa si aggiungono le piattaforme *off-shore* che nella fase esplorative e in quella estrattiva sversano in mare un quantitativo di idrocarburi valutato nel 10 per cento del totale dell'inquinamento marino da idrocarburi;

la stessa Unione petrolifera nella pubblicazione del 2005 «Traffico petroliero e sostenibilità ambientale» ha denunciato che il Mediterraneo ha una densità di catrame pelagico sui fondali pari a 38 milligrammi per metro quadrato, seguito a distanza dal mar dei Sargassi con 10 milligrammi per metro quadrato e poi dal mar del Giappone con 3,8 milligrammi per metro quadrato;

in tale ambito, particolare preoccupazione desta il mare Adriatico, ritenuto fra i più a rischio dell'area mediterranea, dove all'inquinamento da traffico delle petroliere da e verso le raffinerie di Ravenna e Venezia e da estrazione in mare di idrocarburi si aggiunge il rilevante inquinamento prodotto da fluidi e fanghi generati dalle trivellazioni e dagli scarti degli idrocarburi estratti e lavorati, che nel loro insieme risultano essere letali per la fauna marina, assai diminuita nel corso degli ultimi anni;

l'Adriatico, rispetto agli oceani e ad altri mari ha una struttura morfologica chiusa, simile ad un grande lago, che le impedisce di smaltire l'alto inquinamento prodotto dalle predette attività;

l'ingente estrazione di gas nel medio-alto Adriatico, pari a circa 30 miliardi di metri cubi annui, oltre al fenomeno dell'inquinamento marino,

con conseguente divieto di balneazione e pesca in prossimità degli impianti, è causa di preoccupanti fenomeni di subsidenza sulla terraferma che rischiano di investire, in modo del tutto imprevedibile, ampie porzioni di territorio prossime alle coste del Veneto e dell'Emilia-Romagna, compresa la città di Ravenna e il delta del Po, e da ultimo delle Marche e dell'Abruzzo;

a seguito dell'approvazione del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, anche l'area del golfo di Venezia, finora protetta dal divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, potrebbe in futuro divenire un'area interessata da estrazione di idrocarburi. L'articolo 7 del citato provvedimento stabilisce che il divieto si applica fino a quando il Consiglio dei ministri non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda rendere noti al Parlamento i piani di sicurezza e di protezione e le tecniche utilizzate per l'estrazione di idrocarburi nel medio-alto Adriatico;

se siano stati valutati attentamente i rischi per i cittadini residenti nelle aree territoriali interessate dai fenomeni di subsidenza per effetto delle estrazioni di idrocarburi nell'Adriatico;

se intenda escludere, in modo tassativo e senza eccezione alcuna, il rilascio di nuove autorizzazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell'intera area del golfo di Venezia, così proteggendo non solo la laguna di Venezia ma anche ad ovest il delta del Po, l'area del ravennate e ad est il tratto di costa fino alla Croazia;

se intenda salvaguardare l'equilibrio biologico dell'area marina delle isole Tremiti e delle vicine coste pugliesi impedendo il rilascio di nuove autorizzazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi recentemente richieste al Ministero dello sviluppo economico dalla società irlandese Petroceltic e dalla Northern Petroleum;

se intenda evitare, alla luce del recente disastro ambientale nel golfo del Messico, il rilascio di autorizzazioni per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi su giacimenti con profondità superiori a quelle attualmente oggetto di estrazione che in caso di incidenti sono causa di gravi disastri ambientali, assolutamente insostenibili per il mare Mediterraneo.

## INTERROGAZIONE SUL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN BASILICATA

(3-01354) (31 maggio 2010)

LATRONICO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

a quanto consta all'interrogante la società americana AleAnna Resources Oil & gas Exploration ha presentato richiesta di prospezione petrolifera, denominata «Palazzo San Gervasio», relativa all'area nord della Basilicata;

diverse sono le istanze di ricerca avanzate da differenti compagnie petrolifere riguardanti il territorio lucano;

la sola AleAnna Resources ha chiesto il permesso di ricercare petrolio anche nel Materano, con l'istanza «Torrente Acquafredda»;

considerato che è opportuno verificare quante richieste di permesso di ricerca e quante istanze di concessione di coltivazione di idrocarburi sono state presentate e accordate, nonché lo stato dell'*iter* amministrativo relativo al conferimento dei titoli minerari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quante richieste di permesso di ricerca e di quante istanze di concessione di coltivazione di idrocarburi ricadenti nel territorio della regione Basilicata sono state presentate e accordate, e dello stato delle procedure relative al conferimento dei titoli minerari;

se sia a conoscenza di quante domande per il rilascio di licenza di prospezione petrolifera, di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione, riguardanti il sottofondo marino lucano, sono state presentante e lo stato dell'*iter* amministrativo delle relative procedure.